



## **ACCORDO SINDACALE**

**Giornate ad orario ridotto e di eventuale chiusura collettiva e organizzazione della prestazione lavorativa in presenza e in modalità agile nel periodo estivo 2021 (giugno – agosto 2021)**

**Giornate di chiusura collettiva e ad orario ridotto in prossimità delle festività per il secondo semestre 2021 e il primo semestre 2022**

### ***La Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale***

Visto il D. L. 30 aprile 2021, n. 56;

Visto il C.C.N.L. dei Dipendenti del Comparto Università, sottoscritto in data 16 ottobre 2008, in particolare l'art. 25;

Visto il C.C.N.L. del personale del comparto Istruzione e Ricerca, relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018;

Visto l'Accordo Sindacale relativo alle chiusure/riduzioni estive e ulteriori aspetti legati alla prestazione lavorativa durante l'emergenza Covid-19 e la fase di transizione successiva fino al 15.09.2020, firmato in data 23 giugno 2020;

Visto l'accordo sull'orario di lavoro 16 novembre 2020 – 31 dicembre 2020, siglato in data 13 novembre 2020 e prorogato con modifiche, da ultimo, in data 30 aprile, sino al 31 maggio 2021;

Visto l'accordo datato 11 ottobre 2017 ed il Regolamento per l'applicazione dell'istituto del telelavoro per il personale tecnico e amministrativo emanato con D. R. n. 38 del 29 gennaio 2015 ed emendato nell'ottobre 2017;

Visto il Regolamento in merito al lavoro straordinario e norme di utilizzo flessibilità, di data 7 febbraio 2008, e successive integrazioni;

Considerata l'opportunità di procedere anche per il secondo semestre 2021 ad individuare eventuali periodi di chiusura collettiva e di parziale riduzione dell'orario giornaliero di servizio nel mese di agosto 2021, nonché alla chiusura collettiva e alla riduzione di orario nei giorni lavorativi a ridosso delle festività per il secondo semestre 2021 e il primo semestre 2022, al fine di rispondere all'esigenza di contenere gli oneri di funzionamento delle Strutture ed in considerazione della ridotta presenza in tali periodi dell'anno della popolazione studentesca e del personale docente e ricercatore;



Considerato opportuno per una efficiente programmazione delle funzioni a supporto delle attività didattiche e di ricerca relative all'anno accademico 2021-2022;

***concordano quanto segue:***

**1. Orario ridotto obbligatorio e facoltativo. Eventuale settimana di chiusura collettiva di Struttura**

Nel periodo **da lunedì 9 agosto a venerdì 20 agosto 2021** si applica l'**orario ridotto obbligatorio**, come di seguito definito. Nella settimana da lunedì 9 agosto a venerdì 13 agosto ciascuna Struttura di I e II livello dell'Ateneo (Facoltà/Dipartimenti/Direzioni, Strutture di II livello) può, ai sensi dell'art. 28 del CCNL Università 2006-2009 e secondo le modalità già contrattate in materia di giustificazione dell'assenza, optare per la chiusura collettiva di Struttura (per tutto il Personale Tecnico e Amministrativo afferente alla Struttura), dopo aver opportunamente sentito i responsabili diretti e informato tutto il personale afferente.

Per i periodi **da lunedì 2 agosto 2021 a venerdì 6 agosto 2021** e **da lunedì 23 agosto a venerdì 27 agosto 2021**, ciascuna Struttura può optare per l'**orario ridotto facoltativo**, come di seguito definito. Tale riduzione di orario è decisa dai responsabili delle Strutture di I e II livello (Facoltà/Dipartimenti/Direzioni, Strutture di II livello) dopo aver opportunamente sentito i responsabili diretti e informato tutto il personale afferente.

**2. Comunicazioni riguardanti la riduzione oraria nel periodo estivo e l'eventuale settimana di chiusura di Struttura; possibilità di deroga alla riduzione oraria nel periodo estivo**

Le riduzioni facoltative di orario e l'eventuale settimana di chiusura di Struttura vengono comunicate al personale afferente interessato e alla DRUO (con le modalità che saranno comunicate dall'Ufficio Amministrazione del PTA) entro e non oltre venerdì **9 luglio 2021**. Tali riduzioni di orario e/o chiusura facoltative sono decise dai responsabili delle Strutture di I e II livello (Facoltà/Dipartimenti/Direzioni, Strutture di II livello) dopo aver opportunamente sentito i responsabili diretti e informato tutto il personale afferente.

Qualora entro il termine di cui sopra alla DRUO non pervenga alcuna segnalazione, s'intenderà adottata solo la riduzione di orario obbligatorio prevista nelle settimane da lunedì 9 agosto a venerdì 20 agosto 2021.

Per comprovate esigenze di servizio connesse all'attività svolta, ciascuna Struttura potrà derogare alla riduzione d'orario (obbligatoria), dandone opportuna e motivata comunicazione alla DRUO (secondo le modalità successivamente comunicate). La deroga può essere concessa anche nei confronti di un singolo dipendente, anche per quanto riguarda la eventuale settimana di chiusura collettiva di Struttura, nel rispetto delle modalità di cui sopra. Tali richieste verranno comunicate dalla DRUO, alle OO.SS. e R.S.U. per opportuna informazione.



In difetto di comunicazione da parte del Responsabile di Struttura alla DRUO e al personale afferente, a partire **12 luglio 2021 sino al 23 luglio** il dipendente potrà optare, individualmente, per l'eventuale riduzione d'orario nelle settimane ad orario ridotto facoltativo; comunicando la scelta al responsabile e alla DRUO secondo le modalità che verranno successivamente definite.

### 3. Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa durante il mese di agosto 2021

#### Attività in presenza

▪ **orario ridotto obbligatorio:**

nelle settimane **da lunedì 9 agosto 2021 a venerdì 20 agosto 2021** - con l'ordinaria flessibilità di ingresso al mattino e assenza di obbligo di rientro pomeridiano.

L'attività lavorativa prestata dal dipendente oltre le ore 15.00 ovvero l'attività lavorativa eccedente le 6 ore, non motivata da parte del Responsabile con ragioni di servizio, non verrà riconosciuta.

▪ **orario ridotto facoltativo per Struttura:**

nella settimana **da lunedì 2 agosto 2021 a venerdì 6 agosto 2021** e nella settimana **da lunedì 23 agosto 2021 a venerdì 27 agosto 2021**.

Il personale in questione godrà dell'ordinaria flessibilità di ingresso al mattino, mentre non vi sarà obbligo di rientro pomeridiano.

L'attività lavorativa prestata dal dipendente oltre le ore 15.00 ovvero l'attività lavorativa eccedente le 6 ore, non motivata da parte del Responsabile con ragioni di servizio, non verrà riconosciuta.

#### Attività in remoto\*

▪ **orario ridotto obbligatorio:**

nelle settimane **da lunedì 9 agosto 2021 a venerdì 20 agosto 2021** - effettuazione di un massimo di 6 ore giornaliere (i dipendenti part-time conserveranno l'articolazione oraria svolta normalmente, fatto salvo il rispetto del limite massimo di 6 ore).

Non vi è l'obbligo di interrompere la prestazione entro le 15.00

La fascia minima di presenza, di 2 ore, al mattino (tra le 8:00 e le 12.00, di cui all'accordo del 13 novembre 2020) è confermata; è altresì confermata la regola secondo cui, fatte salve eventuali specifiche necessità di servizio o accordi, definiti d'intesa con il proprio Responsabile, tutti i lavoratori assicurano la reperibilità (tramite telefono o e-mail o chat o Meet) durante l'intero arco temporale di svolgimento della prestazione lavorativa giornaliera corrispondente alla presenza rilevata dalle timbrature, eccezion fatta per le giornate di telelavoro dei telelavoratori domiciliari per i quali valgono le fasce di reperibilità e/o gli accordi specifici definiti con i propri Responsabili, eventualmente adattati alla riduzione oraria.

---

\* Per i dipendenti la cui attività lavorativa è stata considerata compatibile con tale modalità, individuati dall'applicazione dell'accordo sull'orario di lavoro del 13 novembre 2020.



▪ **orario ridotto facoltativo:**

nella settimana **dal 2 agosto 2021 al 6 agosto 2021** e nella settimana **dal 23 agosto 2021 al 27 agosto 2021**, seguendo le medesime modalità previste per le settimane di orario ridotto obbligatorio, sopra indicate.

Il luogo prescelto per l'effettuazione della prestazione lavorativa a distanza, diverso da quello di residenza o domicilio abituale, deve essere, in ogni caso, **un'abitazione privata con indirizzo e numero civico, rimanendo escluse tutte le altre situazioni di soggiorno**. Il dipendente dovrà, inoltre, dichiarare, secondo le modalità che saranno comunicate, di avere a disposizione una **valida connessione di rete** e che la postazione rispetta le norme in materia di **sicurezza** sul lavoro.

Nel caso in cui il luogo prescelto dal lavoratore per lo svolgimento della prestazione in modalità agile sia collocato **entro i confini regionali** (rispetto alla sede di lavoro), il dipendente comunica il luogo, diverso da quello abituale, in cui la prestazione sarà svolta. Laddove tale luogo sia, invece, collocato **fuori dai confini regionali**, la prestazione lavorativa a distanza potrà svolgersi in tale luogo solo se autorizzata dal Responsabile della Struttura di afferenza, sulla base di specifiche esigenze organizzative.

Eventuali periodi di alternanza tra ferie e prestazione di lavoro agile dovranno essere concordati e autorizzati dal Responsabile di Struttura. Il lavoratore è tenuto a comunicare alla DRUO quanto autorizzato dal Responsabile, secondo le modalità che saranno successivamente comunicate.

In caso di motivate necessità di servizio, il dipendente dovrà comunque garantire il proprio rientro in sede, a proprie spese, nell'arco di 36 ore.

**4. Alternanza della prestazione lavorativa in presenza e da remoto durante il periodo estivo (giugno, luglio e agosto 2021)**

Durante il trimestre estivo (giugno, luglio e agosto 2021) viene prorogata l'applicazione del Nuovo Orario di Lavoro, così come da accordo originariamente siglato in data 13 novembre 2020 e successivamente modificato, da ultimo, in data 30 aprile 2021. I contratti di telelavoro in scadenza al 31/05/2021 sono prorogati ulteriormente sino al 31/08/2021; il personale in telelavoro, pertanto, mantiene fino a tale data la possibilità di effettuare la propria prestazione di cui ai contratti individuali di lavoro, come fatto sino ad ora, alternando lavoro in presenza, telelavoro. Pertanto i contratti di telelavoro che prevedono percentuali di lavoro da svolgere in remoto superiori al 50% conservano la loro validità sino al 31 agosto 2021.

**5. Chiusura collettiva di Ateneo per i seguenti giorni lavorativi a ridosso di festività (per tutto il Personale Tecnico e Amministrativo):**

- Venerdì 7 gennaio 2022 – in prossimità della festa dell'Epifania
- Venerdì 3 giugno 2022 – in prossimità della festa dell'Anniversario della Repubblica

Sono fatte salve deroghe legate allo svolgimento di particolari attività istituzionali non procrastinabili; per tali situazioni il Responsabile della Struttura avrà cura d'effettuare una specifica comunicazione al personale afferente interessato e alla DRUO accompagnandola con specifica motivazione. Tali deroghe verranno comunicate dalla DRUO, alle OO.SS. e R.S.U. per opportuna informazione.



6. Applicazione dell'orario ridotto obbligatorio per tutto il Personale Tecnico e Amministrativo, con chiusura della struttura alle ore 15.00 e l'ordinaria flessibilità di ingresso al mattino e assenza di obbligo di rientro pomeridiano, nelle giornate di:
- venerdì 24 dicembre 2021
  - venerdì 31 dicembre 2021
7. Modalità di recupero delle ore mancanti rispetto al monte ore complessivo, durante i periodi di riduzione oraria

Le ore mancanti rispetto al monte ore complessivo in relazione al periodo di riferimento dovranno essere recuperate secondo le seguenti modalità:

- usando prioritariamente in compensazione l'eccedenza positiva smart working eventualmente già maturata nell'anno 2021;
  - in subordine, dovranno essere recuperate secondo le modalità previste dal Regolamento in merito al lavoro straordinario e norme di utilizzo flessibilità, di data 7 febbraio 2008, e successive integrazioni.
8. Modalità di recupero delle giornate non effettuate durante i periodi di chiusura collettiva di Ateneo e/o eventuale periodo di chiusura di Struttura nel periodo estivo

Con riferimento alle modalità di giustificazione dell'assenza in occasione delle giornate di chiusura collettiva di Ateneo e/o di Struttura, si precisa quanto segue:

- a) qualora il dipendente abbia un saldo ferie positivo (anno precedente o in corso) o un saldo ore straordinario sufficientemente capiente a coprire l'assenza nella giornata di chiusura, la stessa può essere giustificata usufruendo di recupero (codice 07) o ferie (codice 28 "ferie anno precedente" o codice 21 "congedo ordinario");
- b) in alternativa, solo nel caso in cui il dipendente abbia un saldo ferie pregresse **inferiore o uguale a 30 giorni alla data del 31 luglio 2021** (tale condizione si applica esclusivamente all'eventuale chiusura collettiva di Struttura e non per le giornate di chiusura di ateneo, 7 gennaio e 3 giugno 2022), lo stesso può scegliere di giustificare l'assenza con:
- la flessibilità positiva eccedente in presenza (cod. 06);
  - flessibilità eccedente smart working maturata nel 2021 (cod. 06) (utilizzando il cod. 06 il sistema utilizza in automatico prima la flessibilità eccedente smart working, laddove disponibile, poi la flessibilità in presenza).

Nel caso in cui il dipendente si trovi nella condizione di non poter usufruire di:

- a) Flessibilità positiva
- b) Flessibilità eccedente smart working
- c) Conto ore individuale
- d) Ferie

la DRUO si impegna a concordare modalità di recupero alternative.

Se il dipendente non specifica la causale del giustificativo, l'assenza verrà automaticamente coperta con una giornata di congedo ordinario.

Trento, 28.05.2021



***La Delegazione di parte pubblica***

Prof. Franco Fraccaroli (f.to)

Prof. Matteo Borzaga (f.to)

Dott. Mario Depaoli (f.to)

***La Delegazione di parte sindacale***

**OO.SS.:**

**FLC-CGIL**

Dott. Andrea Bommassar (f.to)

**CISL Università**

Ing. Fabio Sartori (f.to)

**Federazione UIL SCUOLA RUA**

Dott. Filippo Moser (f.to)

**FGU – Federazione Gilda UNAMS**

Dott. Stefano Mattei (f.to)

**R.S.U.:** Sig. Ivan Brandolise (f.to), Dott. Andrea Bommassar (f.to), Dott. Paolo Bertolini (f.to),  
Dott. Flavio Rossi (f.to), Dott.ssa Katia Ruaben (f.to), Dott. Stefano Mattei (f.to)